

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

208° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 1997

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	<i>Pag.</i>	3
10 ^a - Industria	»	33
11 ^a - Lavoro	»	34
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	35

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	38
-------------------------------	-------------	----

Organismi bicamerali

Schengen	<i>Pag.</i>	44
Riforma fiscale	»	45

Sottocommissioni permanenti

7 ^a - Istruzione - Pareri	<i>Pag.</i>	46
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri .	»	47

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	48
---------------------------	-------------	----

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 1997

119^a seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2757) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305, recante disposizioni urgenti in tema di impegni finanziari dell'AIMA

(2655) Disposizioni interpretative dell'articolo 10 della legge 14 agosto 1982, n. 610, in materia di avanzi di amministrazione dell'AIMA

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 1° ottobre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda preliminarmente che nella precedente seduta si è conclusa la discussione generale con le repliche del ministro Pinto e del relatore. Ricorda altresì che, in sede di discussione generale, il senatore Bianco ha illustrato, nella seduta del 24 settembre scorso, l'ordine del giorno n. 1. Con riferimento al contenuto di tale ordine del giorno, informa la Commissione che è pervenuta, (in relazione a una sua richiesta di chiarimenti, sulle modalità di accesso alle informazioni sul settore lattiero-caseario, trasmessa in data 25 settembre), una lettera da parte del commissario straordinario dell'AIMA, avvocato Ricciardi, nella quale il commissario precisa di avere già invitato il Direttore generale reggente dell'Azienda a dare immediata esecuzione alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 4-*ter* del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, trasmettendo alle competenti Commissioni parlamentari, su supporto magnetico, i modelli L1, relativi ai periodi 1995-1996 e 1996-1997

(«consolidati» alla data del 25 agosto 1997 dalla Commissione governativa di indagine sulle quote latte). Il commissario precisa altresì – prosegue il Presidente – che la disposizione citata esonera chiaramente l'AIMA dall'osservare le disposizioni di cui alla legge n. 675 del 1996 (in materia di tutela dei dati), onde l'Azienda si ritiene esente da qualsiasi responsabilità comunque conseguente all'adempito obbligo. Il commissario precisa inoltre che la trasmissione dei citati supporti magnetici consente di ritenere, a suo avviso, assorbita la richiesta, avanzata dal senatore Bianco (trasmessa unitamente alla richiesta di chiarimenti del 25 settembre dianzi citata) relativa ad alcune particolari informazioni nominative in materia di banca dati del settore latte. Il Presidente fa infine rilevare che il commissario informa di avere comunque sollecitato il Garante per la protezione dei dati personali a fornire le necessarie indicazioni in ordine ai rilevanti problemi connessi alla gestione del sistema informativo dell'AIMA e che, una volta intervenuti i richiesti chiarimenti, sarà possibile esaminare le modalità di espletamento del collegamento informatico con la banca dati attualmente esistente presso gli uffici della Commissione agricoltura del Senato.

Il Presidente informa altresì che sono stati successivamente presentati altri due ordini del giorno (da esaminare, in quanto riferiti rispettivamente agli articoli 1 e 5, in sede di trattazione di tali articoli) del seguente tenore:

«Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2757 di conversione del decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305, recante disposizioni urgenti in tema di impegni finanziari dell'AIMA,

considerato che:

sulla base delle decisioni adottate dal Consiglio ECOFIN del 20 ottobre 1994, l'Italia è tenuta a versare all'Unione europea lire 3.620.343.026.000, a seguito della mancata applicazione del regime comunitario sulle quote latte;

il suddetto importo è la somma di singole sanzioni applicate a ciascuno dei cinque anni compresi tra il 1989 ed il 1993;

nel mese di marzo 1995 risultavano parzialmente pagate le sanzioni relative agli anni 1989, 1990 e 1991 e che per il pagamento delle parti residue l'Unione europea aveva previsto un piano di rateizzazione, avviato a partire dal 15 ottobre 1995, in ragione di quattro rate annue di lire 329.652.265.550;

per quanto riguarda il pagamento delle sanzioni relative agli anni 1992 e 1993, l'Unione europea aveva, rispettivamente, previsto di trattenerne lire 487.663.421.000 nell'anno 1996 e lire 354.275.694.000 nell'anno 1997;

nell'anno 1997, per il regolamento della situazione debitoria nei confronti della Unione europea sono necessari 683.927.959.550 derivanti dalla somma della rata relativa alla quota di sanzione residua per gli anni 1989-91 ed all'importo trattenuto per il 1993;

il trasferimento all'AIMA da parte dello Stato di importi non coincidenti – e in questo caso sensibilmente superiori – rispetto a quelli trattenuti alla stessa AIMA dall'Unione europea prefigura una situazione di scarsa trasparenza in merito ai rapporti finanziari tra l'amministrazione statale e l'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo;

impegna il Governo:

ad adottare comportamenti improntati alla trasparenza ed alla chiarezza amministrativa e, in questo quadro, a limitare l'entità dei trasferimenti all'AIMA per l'anno 1997 all'importo che, in tale anno, è trattenuto alla stessa AIMA dall'Unione europea;

ad utilizzare gli oltre 316 miliardi risultanti dalla differenza tra l'importo stanziato dal decreto-legge in oggetto e la somma da restituire all'AIMA in conseguenza delle trattenute ad essa applicate dall'Unione europea per l'anno 1997, ai fini della regolazione della situazione debitoria relativa alle campagne 1995-96 e 1996-97».

0/2757/3/9

ANTOLINI, BIANCO

«Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 5 del disegno di legge n. 2757 di conversione del decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305, recante disposizioni urgenti in tema di impegni finanziari dell'AIMA,

considerato che:

la Commissione governativa d'indagine sulle quote latte, nelle due relazioni trasmesse al Governo ed al Parlamento, rispettivamente, in data 26 aprile e 31 agosto 1997, ha accertato l'origine e la natura di quella parte della produzione lattiera che, risultando in eccesso rispetto alla quota assegnataci dall'Unione europea, determina la formazione delle cosiddette multe sul latte;

al risultato di cui sopra la Commissione è giunta a conclusione di un accurato lavoro di indagine nel corso del quale sono stati acquisiti dati, documenti e materiali testimoniali che, nel loro complesso, forniscono ampio e credibile riscontro alle tesi sostenute dalla Commissione medesima;

la parte di produzione che determina l'applicazione delle sanzioni a carico del settore lattiero nazionale, stimata in circa 3 milioni di quintali per la campagna 1996-97, è stata definitivamente individuata, non come latte prodotto da chi alleva e munge le vacche, bensì come latte fatturato da una pluralità di soggetti che poco o niente hanno a che fare con lo svolgimento di attività zootecniche;

in riferimento ai rilievi di cui al punto precedente la Commissione ha definitivamente accertato che più di due milioni di quintali di latte sono fatturati da soggetti titolari di quota ma privi di vacche da latte, che una quantità almeno equivalente, sebbene al momento determinabile solo per difetto, è fatturata da soggetti in possesso di un numero di vac-

che lattifere assolutamente insufficiente a giustificare la quantità di latte prodotta e che, non meno di cinque milioni di quintali di latte sono fatturati nel quadro di contratti di soccida e comodato fasulli e/o irregolari;

la Commissione governativa di indagine ha stimato che la produzione italiana di latte, intesa come produzione realisticamente ottenibile dai circa 2 milioni di vacche da latte che risultano presenti sul territorio nazionale sia quantificabile in circa 87 milioni di quintali, rendendo, in tal modo, ancora più evidente quanto il superamento della quota comunitaria di 99 milioni di quintali, sia dovuto a fatti non legati all'allevamento di vacche da latte sul territorio nazionale;

i fatti di cui ai punti precedenti hanno profondamente condizionato la possibilità di dare corretta attuazione al regime comunitario delle quote latte ed hanno contribuito a determinare una situazione di continua e crescente incertezza, cui si è cercato di fare fronte con numerosi provvedimenti legislativi che sono stati sovente emanati in condizioni di urgenza e necessità e che, in più di una occasione, sono entrati in contrasto, sia tra di loro, sia con la normativa comunitaria di cui avrebbero dovuto garantire l'attuazione;

in ragione di quanto sopra vi sono fondati motivi per ritenere che, per quanto attiene l'attuazione del sistema delle quote latte, tanto la legislazione vigente, quanto le amministrazioni pubbliche competenti in materia, non sono state, finora, in grado di consentire la piena e corretta attuazione del regime comunitario e ciò ha, di fatto, impedito che si realizzassero le condizioni minime per garantire la legittimità dell'applicazione del medesimo regime, specie per quanto riguarda la richiesta di pagamento del prelievo supplementare a carico dei produttori;

la Commissione governativa di indagine, ha dichiarato che, allo stato attuale, non esistono le condizioni giuridiche per far pagare il superprelievo agli allevatori, motivando tale dichiarazione con quanto riportato a pagina 237 della relazione finale del 31 agosto scorso trasmessa, dalla Commissione medesima, al Governo ed al Parlamento, dove si afferma che «Si configurano assolutamente ingestibili le problematiche connesse all'attuale assegnazione delle quote, così come risulta dai vari bollettini AIMA. Infatti, è emersa una ampia casistica di fenomeni che hanno determinato assegnazioni illegittime di quote e, in alcuni casi, la revoca, altrettanto illegittima, delle stesse. In un sistema fondato sulla compensazione, quale è quello delle quote latte, anche una sola assegnazione errata di quota comporta l'esposizione della pubblica amministrazione a sentenze di annullamento emesse dai competenti giudici ordinari e amministrativi ... appare il fondato rischio della sostanziale ineseguibilità della pretesa, verso i produttori, del superprelievo.»;

impegna il Governo:

a tenere conto delle risultanze emerse a seguito delle indagini svolte dalla Commissione governativa e da essa riferite nei due rapporti trasmessi rispettivamente il 26 aprile ed il 31 agosto al Governo ed al Parlamento e, sulla base di dette risultanze, ad adottare immediati provvedimenti nei confronti, sia delle diverse amministrazioni che, dal 1984

ad oggi, hanno gestito l'applicazione del regime comunitario delle quote latte, sia dei dirigenti e dei funzionari che, nell'ambito di dette amministrazioni, hanno ricoperto ruoli di responsabilità ai fini dell'attuazione del medesimo regime comunitario;

a provvedere alla immediata restituzione agli allevatori delle somme trattenute a titolo di prelievo supplementare dagli acquirenti relativamente alle campagne di commercializzazione 1995-96 e 1996-97;

ad emanare specifiche disposizioni volte a prevedere, per ciascuna delle principali forme di irregolarità accertate dalla Commissione governativa d'indagine, l'istituzione di sanzioni da irrogare a titolo di condono delle ipotesi di reato compiute dai soggetti interessati e ad utilizzare gli importi così recuperati per regolare la situazione debitoria dell'Italia nei confronti dell'Unione europea;

a procedere alla riassegnazione delle quote in base a criteri che riconducano la titolarità a produrre a coloro che effettivamente sono produttori di latte»

0/2757/2/9

ANTOLINI, BIANCO

Il Presidente dà infine conto dei pareri della 1ª e della 5ª Commissione, sugli emendamenti, precisando che il parere della 5ª Commissione è di nulla osta ad eccezione che sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.0.1, 1.0.2, 3.6, 3.5, 3.1, 3.3, 4.10, 4.5, 4.8, 4.6, 4.4, 4.7, 4.9, 5.8, 5.9, 5.6, 5.1, 5.5, 5.7 e 5.0.1, sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In relazione al parere favorevole reso dalla 1ª Commissione precisa che si raccomanda di riferire al disegno di legge di conversione, piuttosto che al decreto-legge, eventuali disposizioni recanti deleghe legislative: pertanto gli emendamenti 5.9 e 5.1 (che prevedono forme di delega al Governo) potranno essere posti in votazione nell'attuale formulazione nell'intesa che – ove accolti – si incarichi il relatore di coordinare la formulazione, alla luce della raccomandazione espressa dalla 1ª Commissione.

Il Presidente informa infine la Commissione che il Governo ha testè presentato un ulteriore emendamento, del seguente tenore:

Dopo l'articolo 5, inserire i seguenti:

«Art. 6.

(Accertamenti della produzione lattiera)

1. L'AIMA, sulla base della relazione della Commissione governativa di indagine, delle risultanze della rilevazione straordinaria dei capi bovini da latte effettuata ai sensi del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, delle dichiarazioni di contestazione di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 15 maggio 1997, di ogni altra do-

cumentazione in possesso dell'Azienda e delle risultanze dell'attività del Comitato di Coordinamento di gestione delle iniziative in materia di quote latte, di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole n. 35043/1060 del 16 settembre 1997, nonchè degli L1 pervenuti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, procede ad accertare gli effettivi quantitativi di latte commercializzato nei periodi 1995-1996 e 1996-1997, con particolare riguardo ai seguenti casi:

- a) modelli L1 non firmati dagli acquirenti o dai produttori;
- b) modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini da latte detenuti in stalla;
- c) modelli L1 con quantità di latte commercializzate non compatibili con la consistenza di stalla accertata in base alla suddetta rilevazione straordinaria;
- d) contratti di circolazione delle quote non conformi alla vigente normativa sulle quote latte (soccide, comodato di stalla, affitti di azienda di durata non superiore a sei mesi ed altre simili convenzioni) quali risultanti dalla relazione suindicata, e dai relativi allegati.

2. L'AIMA aggiorna i quantitativi di riferimento dei singoli produttori per i suddetti periodi e per il 1997-1998 tenendo conto:

- a) dell'eventuale accoglimento delle istanze di riesame presentate, entro il 30 settembre 1997, dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano concernenti cambi di titolarità di aziende e modifiche anagrafiche, mancata o errata indicazione di un contratto di acquisto o di affitto di azienda con quota valido a partire dal periodo 1995-1996, mancata o errata indicazione di un contratto di acquisto o di affitto di sola quota valido a partire dal periodo 1995-1996;
- b) dell'azzeramento di doppie quote, delle revoche e delle riduzioni di quote formalmente disposte dalle regioni e province autonome e comunicate all'AIMA entro il 15 novembre 1997;
- c) dei trasferimenti di quote e cambi di titolarità conformi alla normativa vigente, per i periodi 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998, comunicati dalle regioni e province autonome entro il 15 novembre 1997;
- d) della correzione delle assegnazioni di quote in base alle effettive risultanze del censimento del 1993-1994.

3. I termini indicati nel comma 2 sono perentori. Gli atti non conformi alle vigenti disposizioni non sono presi in considerazione.

4. L'AIMA comunica, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, le determinazioni assunte con riferimento ai commi 1 e 2; gli interessati possono presentare, a pena di decadenza, istanza motivata di riesame entro 15 giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Azienda.

5. Per gli accertamenti da effettuarsi, l'AIMA può avvalersi, oltre che dell'Ispettorato centrale repressione frodi, del Corpo forestale dello Stato e del Comando Carabinieri Tutela Norme Comunitarie ed Agroalimentari del Ministero per le politiche agricole, della collaborazione delle

altre Forze di polizia, che per lo svolgimento di tali funzioni possono, tra l'altro, effettuare ispezioni amministrative avvalendosi di tutti i poteri loro spettanti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, per l'esercizio delle proprie attività istituzionali. L'utilizzo delle Forze di polizia è coordinato da un apposito Comitato costituito presso il Ministero per le politiche agricole e composto da rappresentanti di tali Forze e dei Ministeri interessati.

6. Qualora l'esito delle istanze di riesame comporti una conferma dei quantitativi di riferimento individuali assegnati dall'AIMA o dei quantitativi di latte commercializzato accertati dall'AIMA, i costi degli accertamenti sono a carico del produttore ricorrente. Con apposito decreto ministeriale sono definite le relative modalità attuative.

7. I quantitativi di latte illecitamente commercializzati mediante contratti di soccida o di comodato di stalla o di affitto di azienda inferiore a sei mesi o altri contratti o convenzioni non previsti dalla vigente normativa sulle quote latte, anche se onerosi e validati dalle regioni e province autonome, sono imputati al produttore proprietario del bestiame e non al soccidario, comodatario, affittuario. Gli acquirenti sono tenuti ad inviare all'AIMA entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, copia autenticata dei contratti sopraindicati. In difetto, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11, comma 5, della legge 26 novembre 1992, n. 468, per ogni contratto omesso.

8. In esito agli accertamenti effettuati ed alle determinazioni assunte, l'AIMA apporta le conseguenti modifiche alle risultanze dei modelli L/1 e ai quantitativi di riferimento individuali, ai fini delle operazioni di compensazione nazionale.

Art. 7.

(Compensazione nazionale per i periodi 1995-1996 e 1996-1997)

1. Anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 35, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81 e successive modificazioni, l'AIMA effettua la compensazione nazionale per i periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997 sulla base dei quantitativi di latte commercializzato conteggiati, per i suddetti periodi, dalla Commissione governativa di indagine e dei modelli L1 pervenuti all'AIMA entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché degli accertamenti compiuti e delle determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 6.

2. I quantitativi di latte commercializzato risultanti dai modelli L1 dei periodi 1995-1996 e 1996-1997, pervenuti all'AIMA dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, che evidenziano incrementi delle quantità, sono assoggettati totalmente a prelievo da corrispondere a carico dell'acquirente.

3. Entro il 15 aprile 1998, l'AIMA provvede ad operare le rettifiche delle posizioni dei singoli produttori ai fini del prelievo supplementare per il periodo 1995-1996 e a individuare i produttori sottoposti a prelievo supplementare per il periodo 1996-1997. I relativi dati sono trasmessi, con i previsti conguagli, alle regioni e province autonome. Gli acquirenti devono provvedere al versamento del saldo ed al pagamento del prelievo entro il 30 aprile 1998, nonchè alla restituzione ai produttori di quanto risulta trattenuto in più, con gli interessi legali maturati.

4. Nei confronti degli acquirenti che non effettuano il versamento delle somme trattenute a titolo di prelievo, si procede mediante iscrizione a ruolo secondo le modalità previste dalla legislazione tributaria.

Art. 8.

(Periodo 1997-1998)

1. La rilevazione della produzione lattiera per il periodo 1997-1998, ai fini delle operazioni di compensazione nazionale e del calcolo del prelievo supplementare, è eseguita secondo le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, e del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 15 maggio 1997. Con apposito decreto del Ministro per le politiche agricole, da avallarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità operative degli adempimenti suddetti.

2. Entro il termine perentorio del 15 maggio 1998, gli acquirenti inviano all'AIMA ed alle regioni e province autonome le dichiarazioni di consegna, sottoscritte dal rappresentante legale, ed i relativi allegati L1, controfirmati dal produttore, memorizzati anche su supporto magnetico secondo gli *standard* definiti con il decreto di cui al comma precedente, nonchè eventuali dichiarazioni sostitutive, rettificative o integrative di quelle già inviate. Gli atti non conformi alle vigenti disposizioni sono irricevibili.

3. I quantitativi di latte commercializzato risultanti dai modelli L1 pervenuti all'AIMA dopo il termine previsto dal comma 2, che evidenziano incrementi delle quantità, sono assoggettati totalmente a prelievo da corrispondere a carico dell'acquirente.

4. I quantitativi di latte consegnati ad acquirenti non riconosciuti, o il cui riconoscimento sia stato revocato dalle regioni e province autonome, sono sottoposti a prelievo definitivo per l'intero ammontare.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 01 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, l'AIMA provvede anche per il periodo 1998-1999 all'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti, dandone comunicazione anche individuale agli interessati».

Il Presidente avverte che si passerà all'esame dell'ordine del giorno n. 1, che il relatore invita i proponenti a ritirare (alla luce delle dichiarazioni rese in sede di replica dal ministro Pinto e della lettera trasmessa dal commissario straordinario di Governo), precisando che, in caso contrario, il parere è contrario.

Il sottosegretario BORRONI esprime parere conforme a quello del relatore.

Dopo che il senatore BIANCO ha dichiarato di insistere per la votazione dell'ordine del giorno n. 1, tale ordine del giorno, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno n. 3 (riferito all'articolo 1) e degli emendamenti ugualmente riferiti all'articolo 1 del decreto.

Il senatore ANTOLINI, dato per illustrato l'ordine del giorno n. 3, chiede al Governo di accoglierlo come raccomandazione.

Il RELATORE invita il proponente a ritirare l'ordine del giorno n. 3, alla luce dell'esigenza di ulteriori approfondimenti, precisando che altrimenti il parere è contrario e il RAPPRESENTANTE del Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore CUSIMANO, in sede di dichiarazione di voto, su tale ordine del giorno, dichiara che la questione sottesa merita di essere presa seriamente in esame, tenuto conto che le somme effettivamente trattate all'AIMA ammontano alla cifra indicata dai proponenti e conviene sull'opportunità che il Governo lo accolga almeno come raccomandazione.

L'ordine del giorno n. 3, posto ai voti, viene respinto.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà agli esami degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto, precisando che tutti gli emendamenti (riferiti a tale articolo) di cui è primo firmatario il senatore Cusimano configurano proposte emendative che, in quanto prive di effettiva portata normativa, potrebbero essere considerate inammissibili; peraltro, alla luce delle evidenti motivazioni politiche sottese a tali emendamenti, invita i proponenti a ritirarli o comunque ad accelerare quanto possibile i tempi di esame.

Il senatore CUSIMANO, dati per illustrati tutti gli emendamenti all'articolo 1, di cui è primo firmatario, ricorda che è opportuno richiamare l'attenzione della Commissione, non solo su quanto previsto all'articolo 1, ma anche su quanto previsto all'articolo 2 in materia di disposizioni interpretative sugli avanzi di amministrazione dell'AIMA e che pertanto il tenore delle proposte emendative presentate dal suo Gruppo va valutato complessivamente alla luce dei giudizi estremamente critici

che ha già espresso in sede di discussione del disegno di legge n. 2655, il cui articolato è stato poi dal Governo riproposto attraverso l'articolo 2 del decreto-legge in esame (disposizione sulla quale ribadisce una valutazione fortemente negativa). Esprime altresì profondo sconcerto di fronte all'emendamento di iniziativa governativa 5.0.2, presentato ad inizio di seduta, che stravolge l'ambito normativo del decreto, ampliandolo oltre misura. Alla luce, inoltre, dell'attuale situazione politica ritiene che si dovrebbe limitare l'esame al solo articolo 2 del decreto, evitando di continuare ad esaminare le altre disposizioni, in particolare alla luce dell'atteggiamento assunto dal Governo.

Dopo che il PRESIDENTE ha richiamato l'attenzione su quanto previsto dall'articolo 78 del Regolamento, ha la parola il RAPPRESENTANTE del Governo che, pur ritenendo ineccepibile sul piano formale l'osservazione del senatore Cusimano, dichiara di dovere al contempo confermare l'orientamento che ha portato il Governo a presentare il decreto nella originaria formulazione, integrata con le proposte emendative di cui all'emendamento 5.0.2.

Il senatore BIANCO illustra l'emendamento 1.1, che affronta sul piano normativo le questioni già sottese nell'ordine del giorno n. 3, dianzi esaminato, ribadendo l'esigenza di una più puntuale definizione sul piano contabile delle somme da trasferire effettivamente all'AIMA per le finalità previste dall'articolo 1; dà altresì per illustrati gli emendamenti 1.3 e 1.2.

Il RELATORE esprime quindi parere contrario sul complesso degli emendamenti presentati all'articolo 1, pur dichiarando di comprendere le motivazioni sottese.

Il RAPPRESENTANTE del Governo esprime un parere conforme a quello del relatore.

Tutti gli emendamenti all'articolo 1, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Il senatore FUSILLO ritira gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, che affrontano una importante questione, più compiutamente definita con il successivo emendamento 5.6 (a sua firma).

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Il senatore CUSIMANO si richiama ai rilievi fortemente critici già preannunciati (in sede di esame degli emendamenti all'articolo 1) sulle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto, stigmatizzando la circostanza che il Governo, invece di cogliere il senso dei rilievi critici già espressi in sede di esame del disegno di legge n. 2655, abbia preferito addirittura percorrere la strada della decretazione di urgenza per disposizioni interpretative di una norma che risale al 1982; dà quindi per illu-

strati tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2, nonchè l'emendamento 2.0.1, che affronta la medesima questione, richiamando in particolare l'attenzione sull'emendamento 2.4.

Il senatore ANTOLINI dà per illustrati gli emendamenti presentati all'articolo 2, soffermandosi in particolare sull'emendamento 2.2, con il quale si incide sulle disposizioni interpretative.

Il senatore BETTAMIO, riferendosi anche al dibattito svoltosi in sede di esame dell'articolo 1, richiama l'attenzione della Commissione sulle dichiarazioni del senatore Cusimano e del rappresentante del Governo, osservando che occorre nutrire preoccupazione oltre che per l'attuale situazione politica, per quanto si agita all'interno del mondo agricolo e produttivo: ritiene pertanto opportuno concentrare l'attenzione della Commissione sull'articolo 2 (che potrebbe eventualmente essere riformulato) e in particolare sull'articolo 5, in quanto, come già affermato in sede di discussione generale, le altre disposizioni potrebbero configurarsi come un atto dovuto. Osserva infine che in relazione ai gravi problemi del settore lattiero-caseario e in particolare alla questione delle restituzioni delle somme trattenute ai produttori, sono state presentate diverse ipotesi, tutte più o meno convergenti verso l'obiettivo di restituire liquidità al mondo produttivo.

Il relatore PIATTI, nel richiamarsi anche alle considerazioni del Rappresentante del Governo, ribadisce che le disposizioni del decreto affrontano sostanzialmente questioni omogenee in materia di AIMA; pertanto esprime parere contrario sugli emendamenti all'articolo 2 del decreto, ad eccezione che per l'emendamento 2.4 (di cui è primo firmatario il senatore Cusimano), per il quale si rimette al Governo in ordine alla relativa formulazione.

Il sottosegretario BORRONI esprime un parere conforme a quello del relatore su tutti gli emendamenti all'articolo 2; quanto all'emendamento 2.4, chiede un breve accantonamento dell'esame, onde effettuare ulteriori approfondimenti.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di accantonare l'emendamento 2.4.

Si svolge quindi un dibattito di carattere procedurale sull'ordine dei lavori.

Il senatore CUSIMANO, nel ribadire che l'emendamento 5.0.2 ha stravolto il contenuto del decreto, fa osservare che il Governo avrebbe potuto formalizzare tale proposta entro il termine di presentazione degli emendamenti (già fissato alle ore 12 di giovedì 2 ottobre); pertanto, tenuto conto della complessità delle disposizioni che ora il Governo vuole introdurre, chiede che sia formalizzato un congruo termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Il PRESIDENTE ipotizza la fissazione di un termine eventualmente nella stessa serata.

Dopo un breve intervento del senatore RECCIA (che conviene con il senatore Cusimano), ha la parola il senatore BETTAMIO che, nel chiedere in futuro di evitare la presentazione di proposte emendative così complesse in corso di seduta, invita ad uno sforzo comune per risolvere i problemi del mondo produttivo.

Il senatore MINARDO, nel convenire che la proposta governativa stravolge il testo in esame, ritiene necessario fissare il termine per i subemendamenti almeno alle ore 13 di domani, al fine di concludere l'esame del decreto nella mattinata di martedì.

Il senatore FUSILLO, nel condividere le perplessità del senatore Cusimano, conviene sul termine indicato dal senatore Minardo.

Il senatore ANTOLINI, dopo essersi soffermato sul tenore del parere contrario reso dalla Commissione bilancio, ritiene necessario definire con la massima urgenza i problemi del settore lattiero-caseario ed invita ad accelerare l'*iter*.

Il senatore CARCARINO, nel ritenere che la questione posta dal senatore Cusimano sia giusta, fa peraltro rilevare al senatore Minardo che la proposta del Governo non può considerarsi uno stravolgimento del testo, in quanto fornisce risposte a questioni da lungo tempo in attesa di definizione.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 2.4 e di concludere nella seduta odierna, ove compatibile con i lavori dell'Assemblea, l'esame degli emendamenti ai primi articoli del decreto, nonchè, tenuto conto della presentazione dell'emendamento 5.0.2, di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 13 di domani; conviene pertanto di sconvocare la seduta già convocata per domani alle ore 15, al fine di concludere l'esame del decreto nella mattinata di martedì prossimo.

Sono quindi posti ai voti e respinti l'emendamento 2.8 (di identico tenore dell'emendamento 2.1), l'emendamento 2.3 (di identico tenore dell'emendamento 2.9), nonchè l'emendamento 2.2 e l'emendamento 2.7, mentre l'emendamento 2.4 risulta accantonato.

Il senatore RECCIA, in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 2.5, ribadisce che l'intento della proposta emendativa è quello di semplificare al massimo gli adempimenti, anche alla luce delle prospettive e ipotesi di riforma delle istituzioni di settore.

L'emendamento 2.5 viene quindi posto ai voti e respinto, come pure, con separate votazioni, sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.6 e 2.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 3.

Il senatore ANTOLINI dà per illustrati gli emendamenti all'articolo 3, sottolineando in particolare, quanto all'emendamento 3.3, che la finalità è quella di rimettere la vigilanza ad un organismo tecnico pienamente affidabile.

Il senatore RECCIA dà per illustrati gli emendamenti 3.7 e 3.6.

Il RELATORE si rimette al Governo per quegli emendamenti, riferiti al comma 1 dell'articolo 3, che prevedono diverse scadenze temporali in materia di organismo di certificazione dei conti, mentre invita i presentatori a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 3.3 ed esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

Il sottosegretario BORRONI esprime parere conforme a quello del relatore, invitando peraltro i presentatori degli emendamenti 3.6, 3.2 e 3.5 a ritirarli, al fine di trasformarli in un ordine del giorno da presentare in Assemblea.

Il PRESIDENTE invita pertanto i presentatori di tali emendamenti a ritirarli alla luce della dichiarazione resa dal rappresentante del Governo e di un impegno che si potrebbe formalmente assumere lo stesso relatore di coordinare la formulazione di un ordine del giorno per l'Assemblea. Il senatore PIATTI manifesta disponibilità in tal senso.

Dopo che il senatore CARCARINO ha avanzato la formulazione di una scadenza temporale attuativa in relazione all'ipotizzato ordine del giorno, il senatore RECCIA, alla luce dell'invito avanzato dal Presidente, ritira gli emendamenti presentati all'articolo 3. Anche il senatore ANTOLINI ritira, alla luce del dibattito testè svoltosi, gli emendamenti presentati all'articolo 3, dichiarando di accogliere l'invito del relatore a trasformare anche l'emendamento 3.3 in un distinto ordine del giorno (che si riserva di presentare in Aula).

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 4.

Il senatore BIANCO dichiara di ritirare gli emendamenti 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9, e dà per illustrati gli emendamenti 4.1, 4.3, 4.2 e 4.10. Il senatore RECCIA dà per illustrato l'emendamento 4.12; il senatore BETTAMIO dà per illustrato l'emendamento 4.13, e il senatore SARACCO dà per illustrato l'emendamento 4.11.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 4.11 e contrario su tutti gli altri emendamenti all'articolo 4, invitando comunque il senatore Antolini a ritirare l'emendamento 4.10, ritenendo che tali questioni investano problematiche di fondo in materia di attribuzione di quote latte e vadano più opportunamente affrontate in sede di riforma della legge n. 468 del 1992.

Il RAPPRESENTANTE del Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti l'emendamento 4.1 (di identico tenore degli emendamenti 4.12 e 4.13), come pure sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 4.3 e 4.2.

In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 4.11, presentato dal senatore Saracco, ha la parola il senatore RECCIA, il quale preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, invitando anche gli altri senatori ad esprimere un voto contrario, tenuto conto che tale proposta utilizza una quota di un accantonamento del fondo speciale di parte corrente per finalità non trasparenti e comunque per un organismo di carattere burocratico i cui oneri vengono ancora una volta fatti gravare sul bilancio.

Dopo che, in seguito ad una richiesta di chiarimenti del senatore CARCARINO, il PRESIDENTE ha precisato che su tale emendamento la 5ª Commissione ha espresso parere di nulla osta, la Commissione accoglie, quindi, a maggioranza l'emendamento 4.11, al quale ha dichiarato di aggiungere la propria firma il senatore FUSILLO.

Il senatore BIANCO dichiara di insistere per la votazione dell'emendamento 4.10, che anticipa le proposte del suo Gruppo sulla riforma della legge n. 468 del 1992.

Dopo un breve intervento del senatore CARCARINO (che fa osservare la rilevanza dei problemi di cui all'emendamento 4.10), ha la parola il sottosegretario BORRONI, il quale osserva che tale proposta si inserisce nel contesto di un dibattito, assai delicato, in corso in materia di redistribuzione delle quote su cui va trovato un punto di giusto equilibrio per evitare la creazione di nuove ingiustizie. Nel rilevare quindi che le soluzioni prospettate potranno più opportunamente essere approfondite, insieme alle altre ipotesi sul tappeto, in sede di riforma della legge n. 468, ribadisce ai presentatori l'invito – cui si associa anche il PRESIDENTE – a ritirare tale emendamento.

Dopo che il senatore ANTOLINI ha dichiarato di insistere per la votazione, il RAPPRESENTANTE del Governo si richiama alle considerazioni già svolte davanti alla Commissione dal ministro Pinto, dichiarandosi convinto dell'esigenza di intervenire tempestivamente e con urgenza, sul piano normativo, al fine di evitare che sia compromessa anche la campagna 1998-1999.

Il senatore CARCARINO, alla luce delle dichiarazioni del rappresentante del Governo preannuncia voto contrario sull'emendamento 4.10, mentre il senatore BEDIN preannuncia un voto di astensione, ritenendo che la proposta non possa essere accolta in tale contesto.

Il senatore RECCIA, nel rilevare che l'emendamento 4.10 è una mera dichiarazione di intenti, dichiara di convenire sull'esigenza di ap-

profondire tali problemi in sede di riforma della legge n. 468 e preannuncia pertanto un voto contrario.

L'emendamento 4.10 è quindi posto ai voti e respinto.

Il PRESIDENTE avverte che è così terminato l'esame degli emendamenti presentati ai primi quattro articoli del decreto, ricordando che è stato accantonato l'emendamento 2.4, di cui è primo firmatario il senatore Cusimano.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C09ª, 0053ª)

Il PRESIDENTE, alla luce dell'andamento dei lavori e di quanto dianzi convenuto dalla Commissione, ricorda che è sconvocata la seduta già convocata per domani alle ore 15, nonchè l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, convocato alle ore 14,45. Informa altresì che la Commissione potrà pertanto essere convocata per il completamento dell'esame congiunto degli A.S. 2757 e 2655 alle ore 11,30 di martedì 14 ottobre, mentre le ulteriori sedute (da convocare a partire da martedì, presumibilmente alle ore 15), potranno essere dedicate all'esame congiunto, in sede consultiva, dei documenti di bilancio in senso stretto, oltre che all'esame dei due provvedimenti collegati (A.S. 2793 e A.S. 2791).

Conviene la Commissione.

Il senatore CORTIANA, alla luce di una recente iniziativa assunta dal Ministro della sanità, che avrebbe autorizzato la coltivazione di mais geneticamente manipolato, ritiene opportuna un'audizione contestuale del Ministro della sanità e del Ministro per le politiche agricole su questioni che rivestono estremo rilievo e interesse.

Il presidente SCIVOLETTO, nel convenire su tale proposta, precisa che potrà essere approfondita e calendarizzata in una prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza.

Il senatore BETTAMIO richiama l'esigenza di accelerare l'esame dei provvedimenti relativi al lupo italiano, sui quali esiste una sostanziale convergenza.

Il PRESIDENTE precisa che, a meno che non venga chiesta la deroga, ai sensi dell'articolo 126, commi 11 e 12 del Regolamento, si potrà proseguire l'esame congiunto di tali provvedimenti (per i quali è anche atteso il parere della 5ª Commissione) solo al termine della sessione di bilancio.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DI DOMANI
(R029 000, C09^a, 0017^o)

Il PRESIDENTE avverte che sono sconvocati la seduta della Commissione, già convocata per domani alle ore 15 e la riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, convocata per domani alle ore 14,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2757

al testo del decreto-legge

Art. 1.

Sopprimere l'articolo.

1.4

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Trasferimento all'AIMA di fondi per il settore lattiero-caseario)

1. Per corrispondere agli impegni finanziari derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione dell'Unione europea del 21 ottobre 1994, nonché delle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1991 è autorizzato il trasferimento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) di lire 683.927.959.550, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Rispetto all'entità complessiva di tale accantonamento, fissato per l'anno 1997, in misura di lire 1.000 miliardi, la parte residua, pari a lire 316.072.040.450 è utilizzata quale contributo per l'attuazione del piano di ristrutturazione di cui al regolamento CEE 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, destinato al trasferimento di quote ai soggetti le cui produzioni non siano state compensate dal piano di compensazione nazionale adottato dall'AIMA relativamente alle campagne 1995-96 e 1996-97. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.1

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «Per corrispondere» con le seguenti: «Al fine di ottemperare».

1.20

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 1, sostituire le parole: «derivanti» e «conclusioni» rispettivamente con le seguenti: «conseguenti» e «determinazioni».

1.7 CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 1, sostituire le parole: «derivanti» e «conclusioni» rispettivamente con le seguenti: «conseguenti» e «disposizioni».

1.8 CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 1, sostituire le parole: «derivanti» e «conclusioni» rispettivamente con le seguenti: «sorti» e «decisioni».

1.9 CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 1, sostituire le parole: «derivanti» e «conclusioni» rispettivamente con le seguenti: «scaturite» e «decisioni».

1.10 CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 1, sostituire le parole: «derivanti» e «conclusioni» rispettivamente con le seguenti: «conseguenti» e «decisioni».

1.12 CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 1, sostituire le parole: «derivanti» e «comuni» rispettivamente con le seguenti: «conseguenti» e «condivise».

1.5 CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 1, sostituire la parola: «derivanti» con la seguente: «sorti».

1.17 CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 1, sostituire la parola: «derivanti» con la seguente: «scaturiti».

1.18 CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 1, sostituire la parola: «derivanti» con la seguente: «conseguenti».

1.19 CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 1, sostituire le parole: «conclusioni» e «comuni» rispettivamente con le seguenti: «decisioni» e «condivise».

1.6 CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 1, sostituire la parola: «conclusioni» con la seguente: «determinazioni».

1.14 CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 1, sostituire la parola: «conclusioni» con la seguente: «disposizioni».

1.15 CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 1, sostituire la parola: «conclusioni» con la seguente: «decisioni».

1.16 CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 1, sopprimere la parola: «comuni».

1.13 CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 1, sostituire la parola: «comuni» con la seguente: «condivise».

1.11 CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 1, sostituire le parole: «1.000 miliardi» con le altre: «683.927.959.550».

1.3 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «di lire 1.000» con le seguenti: «di lire 500».

1.21

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

«La cifra di lire 316.072.040.450, risultante dalla differenza tra il suddetto accantonamento di lire 1.000 miliardi e la cifra di lire 683.927.959.550 da trasferire all'AIMA quale rimborso delle somme ad essa trattenute, per il 1997, dalla Unione europea, in base alle succitate conclusioni comuni del 21 ottobre 1994, è utilizzata quale contributo per l'attuazione del piano di ristrutturazione di cui al regolamento CEE 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, destinato al trasferimento di quote ai soggetti le cui produzioni non siano state compensate dal piano di compensazione nazionale adottato dall'AIMA relativamente alle campagne 1995-96 e 1996-97.».

1.2

ANTOLINI, BIANCO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art.

1. Limitatamente al periodo 1997-98, ed in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, commi 3 e 4, dalla legge 26 novembre 1992, n. 468, gli acquirenti di latte bovino trattengono il prelievo supplementare per le consegne che oltrepassano la quota individuale dei produttori, come risultante dal bollettino pubblicato dall'AIMA per il periodo 1997-1998, comprensiva anche della parte della quota B ridotta ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46 e delle quote trasferite in base ai contratti stipulati entro il 31 dicembre 1996.

2. A decorrere dal periodo 1997-1998, il comma 6 dell'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è abrogato».

1.0.1

FUSILLO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art.

1. In attesa dell'espletamento delle procedure e degli accertamenti secondo quanto previsto dal decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, gli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per i periodi 1995-96 e 1996-97 devono essere, per un ammontare pari al 70 per cento, immediatamente restituiti ai produttori, con i relativi interessi legali maturati, dandone comunicazione all'AIMA e al Ministero del tesoro».

1.0.2

FUSILLO

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.8

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Sopprimere l'articolo.

2.1

ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 1.

2.3

ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 1.

2.9

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 1, dopo le parole: «si interpretano come» inserire la seguente: «non».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

2.2

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali somme sono soggette a specifica autorizzazione di concerto fra il Ministero per le politiche agricole ed il Ministero del tesoro su conforme delibera del CIPE e secondo le norme contenute nel regolamento AIMA approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30.».

2.4

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Sopprimere il comma 2.

2.7

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 2, sopprimere le parole: «e per esso l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo».

2.5

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«...È fatta salva la restituzione degli importi al Ministero del tesoro effettuata nelle precedenti gestioni.».

2.6

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. ...

1. È illecita l'acquisizione a disponibilità dell'AIMA di mezzi finanziari derivanti dalla eliminazione di poste passive fittizie e comunque non rispondenti al vero.».

2.0.1

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Art. 3

Sopprimere l'articolo.

3.7

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 1, premettere il seguente:

«...Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito apposito organismo per la certificazione dei conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti - AIMA ed Ente nazionale risi».

3.6

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Limitatamente al primo trimestre dell'esercizio finanziario comunitario 1997-98 e».

3.2

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, dopo le parole: «- AIMA ed Ente nazionale risi -» inserire le seguenti: «che dovrà avvenire entro e non oltre il 30 novembre 1997,».

3.5

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «possono continuare» con la seguente: «continuano».

3.1

ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«...L'organismo certificatore di cui al comma 1, è istituito entro il 30 novembre 1997 ed è sottoposto alla vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali e del Ministero del tesoro».

3.3

ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«...Le procedure relative all'assegnazione degli appalti di cui al precedente comma 1 sono svolte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali.».

3.4

ANTOLINI, BIANCO

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1

ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere l'articolo.

4.12

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Sopprimere l'articolo.

4.13

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I commi 1 e 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono soppressi.».

4.3

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, dopo le parole: «uno o più» inserire le seguenti: «componenti nominati dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e scelti, sia tra personale estraneo alle pubbliche amministrazioni, purchè in possesso di documentati requisiti di competenza e professionalità, sia».

4.2

ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«... Il termine fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dall'articolo 14, comma 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 1997, n. 135, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1998. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione, per l'anno medesimo, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

...Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.«.

4.11

SARACCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«...I commi 2, 3 e 5 dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468 sono sostituiti dal seguente:

“2. A ciascun produttore che, con riferimento alla campagna di commercializzazione 1997-98, risulta disporre di un numero di vacche lattifere tale da giustificare la media delle quantità di latte commercializzate nelle campagne 1995-96 e 1996-97 è assegnata una quota, ai sensi di quanto previsto dal regolamento 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni. L'AIMA provvede a revocare in tutto, o in parte, le quote ai soggetti che, ai sensi degli accertamenti compiuti dalla Commissione governativa di indagine di cui al decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, sono risultati, rispettivamente, privi di vacche da latte, o in possesso di un numero di capi insufficiente a giustificare la quantità di latte fatturato.

3. Le quote recuperate a seguito delle revoche di cui al comma 2 sono redistribuite gratuitamente ai produttori di cui al medesimo comma 2, in relazione alla quantità di vacche da latte di cui dispongono”».

4.10

ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«...All'articolo 1 del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, il comma 4-*bis* è sostituito con il seguente:

«4-*bis*. Con riferimento alla campagna di commercializzazione 1996-97, gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare nei confronti dei produttori limitatamente alle consegne che eccedono il quantitativo di latte risultante dalla media della produzione da essi dichiarata nelle campagne di commercializzazione 1994-95 e 1995-96. Le somme trattenute in eccesso, comprensive degli interessi maturati al tasso legale, sono immediatamente restituite ai produttori. Resta fermo l'obbligo del produttore al pagamento del prelievo supplementare, nel caso questo risulti dovuto, a seguito dell'effettuazione della compensazione nazionale. A tal fine, gli acquirenti sono autorizzati a trattenere tali somme nella campagna 1997-98. In caso di cessata produzione, l'amministrazione procede con ogni mezzo idoneo alla riscossione delle somme dovute.»

4.5

ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«...All'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, il primo periodo è sostituito dal seguente:

“Con riferimento alla campagna di commercializzazione 1996-97, gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare nei confronti dei produttori limitatamente alle consegne che eccedono il quantitativo di latte risultante dalla media della produzione da essi dichiarata nelle campagne di commercializzazione 1994-95 e 1995-96”».

4.8

ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«...All'articolo 1, comma 4-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, le parole da: “il 20 per cento” fino alla fine del periodo medesimo, sono sostituite con le seguenti: “Il 10 per cento di prelievo supplementare relativo alla parte di quota B ridotta al produttore dall'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46 e, per i produttori titolari di sola quota A, trattengono il prelievo supplementare per la parte di produzione che eccede per oltre il 10 per cento la quota A medesima”».

4.6

ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«...All'articolo 1, comma 4-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, le parole: "il 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 10 per cento"».

4.4

ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«...All'articolo 1, comma 4-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per i produttori titolari di sola quota A, trattengono il prelievo supplementare per la parte di produzione che eccede per oltre il 10 per cento la quota A medesima"».

4.7

ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«...All'articolo 1, comma 4-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, le parole: "con gli interessi legali maturati" sono soppresse».

4.9

ANTOLINI, BIANCO

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.3

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Sopprimere l'articolo.

5.2

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Ripristino della liquidità)

1. Gli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per i periodi di produzione lattiera 1995-96 e 1996-97 devono

essere, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restituiti ai produttori, con gli interessi legali maturati, nella misura dell'80 per cento di quanto tuttora trattenuto, dandone comunicazione all'AIMA e al Ministero del tesoro.

2. La restituzione di cui al comma 1, è ridotta al 20 per cento nei confronti dei produttori che non hanno sottoscritto i modelli L1 senza presentare dichiarazione di contestazione oppure che hanno sottoscritto modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini da latte detenuti in stalla.

3. Al fine di procedere alla restituzione degli importi già versati al Ministero del tesoro dagli acquirenti di latte per il periodo 1995-96, l'AIMA è autorizzata ad utilizzare i fondi resi disponibili dall'articolo 1 del presente decreto. La restituzione è effettuata ai produttori interessati per il tramite degli acquirenti di cui sopra.

4. Le somme dovute a titolo di prelievo supplementare per i periodi suddetti sono recuperate, con gli interessi legali maturati, su quelle trattenute per il medesimo titolo per il periodo 1997-98, ovvero, in caso di insufficienza sulle consegne, relative al periodo 1998-1999, a carico dei produttori inclusi negli elenchi redatti dall'AIMA a seguito della effettuazione della compensazione nazionale, salvo quanto versato dagli acquirenti. Qualora non sia possibile eseguire il conguaglio, si procede all'iscrizione a ruolo del debito residuo di ciascun produttore secondo la legislazione tributaria».

5.8

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. Il Governo è delegato ad emanare apposito decreto che impegna i primi acquirenti a restituire le somme trattenute del prelievo supplementare agli allevatori anche previo rilascio di garanzie fideiussorie da parte degli stessi».

5.9

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ, CUSIMANO, MINARDO

Al comma 1, sostituire le parole: «di sessanta giorni» con le seguenti: «di trenta giorni».

5.4

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«...Gli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per i periodi di produzione lattiera 1995-96 e 1996-97 devono essere immediatamente restituiti ai produttori, con gli interessi legali maturati, nella misura del 75 per cento di quanto tuttora trattenuto, dandone comunicazione all'AIMA e al Ministero del tesoro.

...La restituzione di cui al comma 1, è ridotta al 25 per cento nei confronti dei produttori che non hanno sottoscritto i modelli L1 senza presentare dichiarazione di contestazione oppure che hanno sottoscritto modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini da latte detenuti in stalla.

...Al fine di procedere alla restituzione degli importi già versati al Ministero del tesoro dagli acquirenti di latte per il periodo 1995-96, l'AIMA è autorizzata ad utilizzare i fondi resi disponibili dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto. La restituzione è effettuata ai produttori interessati per il tramite degli acquirenti di cui sopra.

...Le somme dovute a titolo di prelievo supplementare per i periodi suddetti sono recuperate, con gli interessi legali maturati, su quelle trattenute per il medesimo titolo per il periodo 1997-98, ovvero, in caso di insufficienza sulle consegne, relative al periodo 1998-1999, a carico dei produttori inclusi negli elenchi redatti dall'AIMA, a seguito della effettuazione della compensazione nazionale. Qualora non sia possibile eseguire il conguaglio, si procede all'iscrizione a ruolo del debito residuo di ciascun produttore secondo la legislazione tributaria».

5.6

FUSILLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«...Al fine di sopperire alle eccezionali ed urgenti necessità delle imprese agricole operanti nel settore zootecnico ad indirizzo lattiero-caseario, entro il 30 novembre 1997 il Presidente della Repubblica emana un decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in base ai seguenti criteri:

a) procedere alla revoca totale o parziale delle quote latte assegnate a coloro che, sulla base di quanto emerso dal lavoro di indagine condotto dalla Commissione, di cui al decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, sono risultati, rispettivamente, privi di vacche da latte, o in possesso di un numero di capi insufficiente a giustificare la quantità di latte fatturato e, di conseguenza, prevedere una redistribuzione delle quote che riconduca la titolarità a produrre a coloro che effettivamente sono produttori di latte;

b) prevedere per ciascuna delle principali forme di irregolarità accertate dalla Commissione governativa di indagine di cui al decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, l'istituzione di specifiche sanzioni da irrogare

a titolo di condono delle ipotesi di reato compiute dai soggetti interessati;

c) determinare l'importo delle sanzioni, di cui al punto precedente, riferendosi alle quantità di latte oggetto di irregolarità, considerando queste ultime alla stregua di produzioni eccedentarie e, pertanto, prevedere, per esse, sanzioni unitarie, per chilo di latte, di entità non inferiore rispetto al prelievo supplementare applicato sulle quantità prodotte in eccesso rispetto alla quota comunitaria;

d) utilizzare l'importo ricavato dall'applicazione delle sanzioni al fine di sanare una situazione debitoria dell'Italia nei confronti dell'Unione europea;

e) prevedere l'immediata restituzione agli allevatori delle somme trattenute a titolo di prelievo supplementare dagli acquirenti relativamente alle campagne di commercializzazione 1995-96 e 1996-97».

5.1

ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«...Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, prorogato al 31 dicembre 1997 con il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1999. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la formazione della proprietà contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.».

5.5

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«...Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, prorogato al 31 dicembre 1997 con il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1999».

5.7

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Per la durata di due anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività lavorative marginali od occasionali. Tali sono considerate quelle prestazioni lavorative che non superano nel corso di ciascun anno solare le 400 ore oppure le 50 giornate di lavoro a tempo pieno e non danno luogo a retribuzioni che superino di oltre il 20 per cento i minimi retributivi previsti dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro per gli operai e gli impiegati. I predetti redditi pur essendo soggetti alle contribuzioni previdenziali ordinarie, non danno luogo al diritto alle relative prestazioni ed integrazioni pensionistiche».

5.0.1

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.1

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

INDUSTRIA (10ª)

MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 1997

104ª Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

*La seduta inizia alle ore 16,45.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione e di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali (n. 139)**

(Parere al Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, allegato 1, n. 87, della legge 15 marzo 1997, n. 59: rinvio dell'esame)
(R139 b00, C10ª, 0005°)

Il presidente CAPONI ricorda che la Commissione dovrebbe esprimere il suo parere entro il 9 ottobre sul provvedimento in titolo. Considerata, però, la concomitanza dei lavori dell'Assemblea, rinvia tale esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle ore 16,50.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 8 OTTOBRE 1997

160^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

*La seduta inizia alle ore 15,10.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*(A007 000, C11^a, 0060^o)

Il presidente SMURAGLIA ricorda che, nel corso della seduta di questa mattina dell'Assemblea, il Presidente del Senato ha deferito alle Commissioni permanenti i disegni di legge finanziaria e di bilancio, nonché il disegno di legge collegato. Pertanto, ai sensi dell'articolo 126, comma 10, del Regolamento, nel periodo dell'esame, per le parti di competenza, dei suddetti documenti, la Commissione non potrà svolgere, in nessuna sede, altra attività. Egli ha provveduto a convocare, per le ore 15,15, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al fine di programmare i lavori della Commissione per la prossima settimana, considerato che il termine per la trasmissione del rapporto alla 5^a Commissione è fissato al 15 ottobre.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE(R029 000, C11^a, 0003^o)

Il presidente SMURAGLIA avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì, 9 ottobre, alle ore 15, in sede consultiva, per l'inizio dell'esame congiunto dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, nonché dell'esame del disegno di legge collegato.

La seduta termina alle ore 15,15.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 8 OTTOBRE 1997

129^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.**La seduta inizia alle ore 9,15.***IN SEDE DELIBERANTE**

(2804) *Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene*, approvato dalla Camera dei deputati

(939) *SPECCHIA ed altri: Norme per la riduzione dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane derivante da benzene e da sostanze aromatiche*

(Discussione congiunta e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore CARCARINO, che ricorda come il disegno di legge n. 2804 tenda a colmare il vuoto legislativo venutosi a creare con la decadenza del decreto-legge n. 498 del 1996, nonché a dare attuazione ad una serie di direttive comunitarie: ciò dà seguito all'azione intrapresa per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene nonché per disciplinare il settore della distribuzione della benzina, pur in anticipo sui tempi fissati dalla direttiva europea, in considerazione dell'altissimo grado di inquinamento che colpisce buona parte delle città italiane.

L'innovazione tecnologica nel settore sconta un ritardo dovuto alla qualità del mercato italiano degli autoveicoli, caratterizzato da un parco circolante obsoleto e scarsamente efficiente: il 30 per cento circa del parco autoveicolare è infatti immatricolato da oltre dieci anni e contribuisce per oltre il 60 per cento al totale delle emissioni da traffico. In proposito, occorre ricordare che le direttive europee hanno fissato limiti progressivamente più restrittivi per il contenuto di zolfo nei carburanti (da 0,3 per cento a 0,05 per cento). L'obiettivo di qualità per le benzine, da raggiungere entro il 2000, è stato individuato dal Consiglio dei ministri dell'ambiente europei del 5 dicembre 1994 nel senso di pervenire ad

una significativa riduzione del tenore di benzene: l'Italia ha indicato come percentuale massima l'1 per cento, pervenendo ad una significativa modifica dell'impostazione precedentemente adottata, secondo cui il problema dell'inquinamento da carburante sarebbe stato risolto semplicemente non utilizzando il piombo nella preparazione dei carburanti stessi. Essendo infondati i presupposti di tale scelta, ne era infatti derivato un utilizzo di una miscela ancora più pericolosa della precedente, soprattutto per la salute dei lavoratori delle pompe, i cui impianti non sono attrezzati a diminuire i rischi di tale miscela.

Il disegno di legge n. 2804 recepisce non soltanto le proposte del Governo, ma anche i risultati di un sostanziale avanzamento di posizioni conseguito nel corso dell'esame presso l'VIII Commissione della Camera dei deputati, grazie al contributo recato dal disegno di legge presentato dal Gruppo di Alleanza nazionale: quest'ultimo ha avanzato anche in Senato analoga proposta con il disegno di legge n. 939, che pertanto si illustra congiuntamente a quello approvato dalla Camera. L'articolo 1 dispone nuovi limiti di tenore per il benzene, fissandoli all'1 per cento in volume, nonchè per gli idrocarburi aromatici fissandoli al 40 per cento in volume; il controllo da parte dei laboratori chimici delle dogane e l'invio di informazione all'Agenzia nazionale per la protezione ambientale sono oggetto delle successive previsioni, nonchè una sanzione amministrativa (tra 30 e 300 milioni di lire) per chi immetta benzine non corrispondenti ai limiti stabiliti.

L'articolo 2 consente accordi di programma con le imprese presenti sul mercato nazionale e con le associazioni di categoria, finalizzati al raggiungimento di obiettivi migliori relativi al tenore massimo di benzene ed al contenimento delle emissioni di composti volatili. L'articolo 3, come proposto anche dal disegno di legge n. 939, impegna i sindaci ad adottare le misure di limitazione della circolazione per esigenze di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, sulla base di criteri ambientali e sanitari stabiliti con decreto interministeriale. L'articolo 4 rende applicabili le disposizioni di cui alla direttiva 94/63/CE, relative al controllo delle emissioni di composti organici volatili dallo stoccaggio nei depositi fino al caricamento presso le stazioni di servizio; inoltre si prevede che tutti gli impianti nuovi di distribuzione delle benzine dovranno dotarsi di dispositivi per il recupero dei vapori. Va peraltro ricordato che il disegno di legge n. 939 fissava in proposito un termine del 31 dicembre 1997, oltre a definire come ambito di applicazione l'area comunale, intesa come area centrale e periferica con insediamenti residenziali ed attività terziarie, avente traffico prevalentemente locale.

Il relatore conclude proponendo che il disegno di legge n. 2804 sia assunto a testo base per la discussione degli articoli. Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il sottosegretario CALZOLAIO interviene brevemente per riconoscere il contributo di elaborazione normativa con cui il Gruppo di Alleanza nazionale alla Camera dei deputati ha arricchito il testo, il cui ritardo nell'approvazione non è dipeso da motivi politici ma essenzialmente dal mutamento di giurisprudenza presidenziale nelle assegnazioni

della materia, passata dalla competenza congiunta delle Commissioni VIII e X della Camera alla competenza in via primaria della sola Commissione VIII.

Il presidente GIOVANELLI rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,30.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 1997

52ª Seduta

Presidenza del Presidente

BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,45.

*SULL'INDAGINE CONOSCITIVA SULL'ATTUAZIONE DEL TRATTATO DI
MAASTRICHT E LE PROSPETTIVE DI SVILUPPO DELL'UNIONE EUROPEA
(R048 000, C23ª, 0001ª)*

Il presidente BEDIN rileva che l'indagine sull'attuazione del Trattato di Maastricht e le prospettive di sviluppo dell'Unione europea si potrebbe concludere, in vista della discussione del disegno di legge di ratifica del Trattato di Amsterdam, con un documento da redigere dopo lo svolgimento di un'ultima tornata di audizioni e di un sopralluogo a Bruxelles, ed eventualmente a Lussemburgo, per ascoltare i rappresentanti delle istituzioni comunitarie che non sono potuti intervenire presso la Giunta. Al riguardo il Presidente precisa di aver chiesto al Presidente del Senato di autorizzare la missione di una delegazione della Giunta, come già prefigurato nel programma iniziale dell'indagine. Tale missione potrebbe svolgersi, ove autorizzata, dal 28 al 30 ottobre prossimi, in concomitanza con una tavola rotonda della Commissione affari istituzionali del Parlamento europeo dedicata al Trattato di Amsterdam, che si terrà a Bruxelles il 27 e 28 ottobre. In relazione a tale tavola rotonda il Presidente informa altresì la Giunta che vi è prevista la partecipazione, in rappresentanza del Senato, di una delegazione di Senatori della Commissione affari esteri e della Giunta, di cui lo stesso presidente Bedin potrebbe fare parte, in considerazione del fatto che la materia trattata interessa entrambi gli organismi.

La Giunta, dopo un breve intervento del senatore BETTAMIO, che dichiara la propria disponibilità a partecipare alla missione, conferisce mandato al Presidente a designare, di intesa con l'Ufficio di presidenza, una delegazione di sei componenti della Giunta per partecipare al sopralluogo presso le istituzioni comunitarie nell'ambito della predetta indagine.

SULL'ASSEGNAZIONE ALLA GIUNTA DELL'AGENDA 2000 DELLA COMMISSIONE EUROPEA

(A007 000, C23^a, 0018^o)

Su proposta del presidente BEDIN la Giunta conviene sull'opportunità di richiedere al Presidente del Senato l'attribuzione dell'esame della comunicazione presentata dalla Commissione dell'Unione europea lo scorso 15 luglio sul tema «Agenda 2000 – Per un'Unione più forte e più ampia», come affare assegnato.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. LXXXVII n. 3) Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea relativa al primo semestre 1997

(Esame e rinvio)

(R142 003, C23^a, 0005^o)

Il presidente e relatore BEDIN propone di avviare l'esame del documento in titolo svolgendo una breve illustrazione e rinviando l'esposizione delle proprie valutazioni e del dibattito ad una seduta in cui sia possibile anche la presenza del ministro Bogi, il cui intervento innanzi alla Giunta, inizialmente prevista per la data odierna, è stata di comune intesa rinviato attesa i concomitanti impegni di Governo. L'avvio dell'esame del suddetto documento si rende tuttavia necessario anche al fine di richiedere, tramite il Presidente del Senato, come già avvenuto in occasione dell'esame del precedente documento LXXXVII n. 2, il parere di tutte le Commissioni permanenti.

L'oratore rileva in particolare come la relazione in titolo, che è stata presentata con lodevole tempestività da parte del Governo, in corrispondenza dell'inizio del semestre lussemburghese, si discosti dal documento precedente sia nell'impostazione generale sia per la maggiore ricchezza di informazioni fornita negli allegati, in conformità con talune indicazioni espresse dalla stessa Giunta. Tali allegati sono dedicati, oltre che al consueto programma della presidenza di turno, allo stato della trasposizione, corredato di specifici grafici, ad una succinta descrizione schematica delle principali direttive adottate nel corso del semestre che si è concluso, e ad una serie di dati di carattere statistico e finanziario nonchè comprendono il testo integrale del Piano d'azione per il completamento del mercato interno, il Libro verde della Commissione europea sugli appalti pubblici ed il rapporto del gruppo Davignon, sul coinvolgimento dei lavoratori nel sistema delle imprese. L'impostazione della relazione si distingue inoltre dal documento presentato nel precedente semestre in quanto, pur recando un capitolo che riassume gli avvenimenti principali del semestre di presidenza olandese, dedica anche gli altri capitoli di carattere settoriale alle vicende verificatesi nel corso del semestre che si è concluso piuttosto che ad una analisi degli intenti della nuova presidenza lussemburghese.

Per quanto concerne l'Unione economica e monetaria, in particolare, l'oratore rileva come nel corso del precedente semestre sia stato approvato un regolamento sulle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi e siano stati avviati i lavori sulla definizione di altri atti normativi necessari per l'introduzione dell'Euro, quali i tre regolamenti sulla Banca centrale europea, la raccolta di statistiche, l'applicazione della riserva obbligatoria e l'imposizione di sanzioni. Il documento in titolo preannuncia inoltre la definizione nel corso del prossimo semestre di altri tre regolamenti, concernenti il capitale sociale, i privilegi e le immunità ed i poteri consultivi della Banca centrale europea in relazione ai progetti legislativi nazionali.

Per quanto concerne le politiche di settore il Presidente relatore indica tra i risultati più significativi del semestre l'accordo tra Consiglio e Parlamento europeo in merito alla direttiva sulla televisione senza frontiere e sulle regole comuni per la concessione di autorizzazioni e licenze, nella prospettiva della liberalizzazione dei mercati delle telecomunicazioni, l'adozione della direttiva sull'interconnessione, che permetterà di garantire il servizio universale e l'interoperabilità, le intese in materia di politica delle acque e di riduzione dell'emissione dei gas ad effetto serra mentre l'opposizione di taluni Paesi mediterranei, compresa l'Italia, non ha consentito di approvare la proposta della Commissione sulla soppressione delle sovvenzioni all'olio d'oliva.

La relazione del Governo sottolinea come i risultati ottenuti in sede di Conferenza intergovernativa siano stati meno ambiziosi rispetto alle aspettative dell'Italia. In particolare non sono state accolte le proposte italiane volte a garantire l'operatività della Commissione fissandone il numero dei componenti a quindici. È stata anche rinviata la decisione sulla ponderazione dei voti in seno al Consiglio, ponderazione che dovrà essere riveduta per impedire che gli Stati che rappresentano la maggioranza della popolazione dell'Unione possano trovarsi in minoranza.

Altro motivo di delusione, osserva il relatore, è stato la mancata estensione del voto a maggioranza qualificata, in luogo dell'unanimità, ai settori della fiscalità, dell'industria, dell'ambiente, della cultura e del diritto di circolazione. Per quanto concerne la cooperazione giudiziaria e negli affari interni non è stata accolta la proposta italiana di decidere in tutte le materie il passaggio nell'ambito comunitario con il criterio del voto a maggioranza. L'emigrazione e il diritto d'asilo, pertanto, a seguito delle obiezioni della Germania, resteranno nel campo della cooperazione intergovernativa fintanto che non vi sarà un accordo unanime sul loro inserimento tra le politiche comunitarie.

Il presidente relatore Bedin registra comunque taluni progressi quali l'estensione del potere di codecisione del Parlamento europeo e la semplificazione di tale procedura, l'adozione di un protocollo sui Parlamenti nazionali ed il ruolo della Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC) e l'istituzione della cooperazione rafforzata o flessibilità. Tale formula, in particolare, consentirà ai Paesi che intendono realizzare forme di integrazione approfondita di procedere, anche senza la partecipazione degli altri *partners*, a condizione di non pregiudicare gli interessi di tali Stati, salvaguardando il diritto di

adesione di questi ultimi in una fase successiva – sulla base di una decisione che sarà assunta dalla Commissione – e preservando il quadro istituzionale unico. Tra i limiti di tale procedura si rileva che essa non è applicabile proprio al settore che più ne avrebbe bisogno: la politica estera di sicurezza (PESC).

La senatrice SQUARCIALUPI sottolinea l'importanza dell'esame del programma della presidenza lussemburghese, nonché, ove disponibile, della bozza di programma legislativo della Commissione per il prossimo anno che costituisce uno strumento di importanza fondamentale per programmare la partecipazione del Parlamento nella fase ascendente del diritto comunitario.

Il presidente relatore BEDIN rileva come la richiesta della senatrice Squarcialupi possa costituire l'oggetto di chiarimenti da parte del Governo. Al riguardo l'oratore informa altresì la Giunta che, in occasione di un colloquio informale con il dottor Enrico Vinci, già Segretario generale del Parlamento europeo ed attuale Consigliere per gli affari europei del Presidente del Consiglio dei ministri, ha ricevuto assicurazioni in merito all'interesse del Governo per un più efficace coinvolgimento del Parlamento nella fase ascendente del diritto comunitario. In tale prospettiva si potrebbe ipotizzare che anche il nostro Governo, come già fatto da altri paesi, in talune occasioni sollevi in seno al Consiglio dei Ministri dell'Unione europea la questione della cosiddetta riserva parlamentare, chiedendo cioè un breve rinvio della decisione sugli atti normativi comunitari onde consentire al Parlamento di esprimersi.

La Giunta conviene, quindi, sul rinvio del seguito dell'esame e sulla proposta di richiedere il parere a tutte le Commissioni permanenti.

IN SEDE CONSULTIVA

(554) BISCARDI ed altri. – Disciplina del diritto di asilo

(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo

(Parere alla 1^a Commissione: seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° ottobre.

Il relatore TAPPARO in merito alle richieste di chiarimento sulle procedure di valutazione delle richieste di asilo poste in atto da altri Stati membri dell'Unione europea, presentate nella precedente seduta, rileva come esse, sulla base delle informazioni disponibili, risultino generalmente più rapide che in Italia. Al riguardo l'oratore sottolinea come i tempi della verifica dell'ammissibilità siano fondamentali per evitare che il soggetto che ha presentato la domanda si renda irreperibile. I Paesi Bassi, in particolare, si contraddistinguono per l'estrema rapidità dell'*iter* che prevede che l'ammissibilità della domanda di asilo sia valutata entro 24 ore. Sono previste modalità estremamente veloci di verifica dei requisiti di ammissibilità anche in Gran Bretagna, dove in caso

di insussistenza evidente di tali requisiti il soggetto interessato è sottoposto ad un regime di controllo, ed in Grecia, dove eventuali ricorsi in caso di esito negativo dell'esame devono essere presentati entro cinque giorni. Anche in Portogallo è prevista una procedura piuttosto rapida mentre la Francia si caratterizza per un iter più articolato che offre termini più ampi.

Il relatore si riserva inoltre di raccogliere ed illustrare elementi di informazione utili su altri Paesi, quali la Germania e la Spagna, ove la Giunta ritenesse di approfondire ulteriormente i suddetti profili, e ribadisce, come già rilevato in precedenza, la stretta connessione dei provvedimenti in titolo con i disegni di legge all'esame dell'altro ramo del Parlamento sulla revisione della normativa sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero. L'oratore rileva altresì come restino aperte le questioni sollevate dal senatore Besostri nella precedente seduta, che dovranno essere considerate nel contesto dinamico che caratterizza l'evoluzione della disciplina europea e internazionale della materia, e precisa infine che, a seguito della ratifica da parte dell'Irlanda, la Convenzione di Dublino sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo è entrata in vigore lo scorso primo settembre.

Su proposta del presidente BEDIN la Giunta conviene sull'opportunità di rinviare il seguito dell'esame dei provvedimenti in titolo onde approfondire, anche nell'interesse della Commissione di merito, i profili di carattere europeo e comparato.

(2655) Disposizioni interpretative dell'articolo 10 della legge 14 agosto 1982, n. 610, in materia di avanzi di amministrazione dell'AIMA

(2757) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305, recante disposizioni urgenti in tema di impegni finanziari dell'AIMA

(Parere alla 9ª Commissione: parere favorevole sul disegno di legge n. 2655; parere favorevole sul disegno di legge n. 2757 subordinato ad emendamenti)

Sui provvedimenti in titolo riferisce congiuntamente alla Giunta il relatore BETTAMIO il quale rileva in primo luogo come l'A.S. 2655 contenga disposizioni analoghe a quelle dell'articolo 2 dell'A.S. 2757, di conversione del decreto-legge n. 305 del 1997. Soffermandosi in particolare sull'A.S. 2757, l'oratore rileva come i primi quattro articoli del decreto-legge n. 305 del 1997 non presentino problemi di compatibilità con il diritto comunitario. L'articolo 1 prevede lo stanziamento a favore dell'AIMA dell'importo di lire 1.000 miliardi, che costituisce un atto dovuto per cui lo Stato rimborsa all'AIMA le somme destinate ai pagamenti all'Unione europea a titolo di prelievo latte nell'anno 1996. L'articolo 2 costituisce una norma interpretativa che legittima definitivamente l'AIMA ad utilizzare le disponibilità provenienti dall'avanzo di gestione per le proprie spese di amministrazione. L'articolo 3 prevede che la certificazione dei conti annuali degli organismi pagatori sia affidata a società abilitate alla revisione contabile nel rispetto della normativa comunitaria sugli appalti pubblici di servizi. In merito all'articolo 4, inoltre, possono essere ravvisate delle perplessità per via del carattere etero-

geneo delle disposizioni ivi incluse rispetto alla materia disciplinata dal decreto-legge in titolo ma non sono riscontrabili problemi attinenti profili di competenza della Giunta. L'oratore sottolinea invece come l'articolo 5 proroghi ancora una volta, in attesa dei risultati della Commissione governativa di indagine sulle quote latte, i termini per le operazioni connesse al pagamento delle multe per le eccedenze, creando una situazione di incertezza giuridica che è stata oggetto di animato dibattito in seno alla Commissione agricoltura. In tale sede il Governo ha preannunciato la possibilità di presentare un decreto che consenta di sopprimere il suddetto articolo 5 prevedendo, in attesa di un chiarimento della situazione, un rimborso dell'80 per cento delle somme anticipate dai produttori di latte. Il relatore precisa a tale proposito di aver personalmente proposto, nella Commissione agricoltura, la soppressione del suddetto articolo, orientamento che sembrerebbe condiviso anche dal relatore nelle Commissioni di merito. L'oratore - considerando pertanto le informazioni rese dal Governo alla Commissione agricoltura e tenendo conto dell'esigenza di garantire un quadro normativo di certezza agli operatori del settore, anche in relazione all'applicazione della normativa comunitaria e ai risultati della Commissione governativa di indagine - propone di esprimere un parere favorevole subordinato all'adozione di emendamenti soppressivi e modificativi delle disposizioni di cui al citato articolo 5 del decreto legge n. 305 del 1997.

Il presidente BEDIN chiede chiarimenti in merito ad eventuali osservazioni o procedure di infrazione presentate dall'Unione europea sui rimborsi disposti dal Governo.

Il senatore MAGNALBÒ dichiara di aver già preso posizione nella Commissione affari costituzionali nello stesso senso proposto dal senatore Bettamio.

Il relatore BETTAMIO rileva come il Governo stia svolgendo una complessa trattativa con l'Unione europea, la quale ha richiesto che siano forniti dati certi sulla produzione lattiera e che si proceda altresì ad una riforma del funzionamento dell'AIMA, minacciando di bloccare i finanziamenti. L'oratore sottolinea in particolare l'esigenza di pervenire a dati produttivi chiari e osserva che in Commissione agricoltura il Ministro per le politiche agricole ha fornito ampi chiarimenti su alcuni aspetti attinenti il funzionamento dell'AIMA ma non ha risposto ad altri rilievi sollevati dall'Unione europea in merito alle carenze riscontrate per quanto concerne la trasparenza delle procedure ed i controlli operati dall'AIMA.

La Giunta, quindi, conferisce mandato al relatore a redigere un parere nei termini emersi nel dibattito.

La seduta termina alle ore 9,20.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen

MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 1997

Presidenza del Presidente
Fabio EVANGELISTI

La seduta inizia alle ore 20.

Esame dello schema del documento relativo all'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen

(Seguito dell'esame e conclusione)

(R048 000, B26^a, 0001^o)

Il Comitato prosegue l'esame del documento in titolo, rinviato nella seduta del 18 settembre.

Il Presidente Fabio EVANGELISTI ricorda che il documento in esame non conclude l'indagine conoscitiva avviata, bensì dà conto dei primi risultati acquisiti, in vista dell'importante data del 26 ottobre prossimo, prevista per l'ingresso dell'Italia nello spazio Schengen.

Intervengono i deputati Anna Maria DE LUCA, Rino PISCITELLO, Sandra FEI, il senatore Antonino CARUSO ed il Presidente Fabio EVANGELISTI, che pone in votazione il documento.

Il Comitato approva.

La seduta termina alle ore 20,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE**Consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge
23 dicembre 1996, n. 662**

MERCLEDÌ 8 OTTOBRE 1997

Presidenza del Presidente
Salvatore BIASCO*La seduta inizia alle ore 13,50.**SULL'ORDINE DEI LAVORI*
(A007 000, B14^a, 0012^o)

Il deputato Pietro ARMANI formula una richiesta di rinvio della seduta motivata dall'esigenza di conoscere l'evoluzione della situazione politica in atto, sottolineando, tra l'altro, che sussiste una stretta correlazione tra l'esercizio delle deleghe da parte del Governo e la manovra finanziaria per il 1998, manovra che, a quanto gli risulta, non è ancora all'esame delle Commissioni del Senato a causa della particolare contingenza politica.

Il senatore Furio BOSELLO rileva, a sua volta, che l'insieme delle deleghe fiscali costituisce oggetto di un preciso indirizzo di politica economica del Governo in carica, onde appare necessario che si definisca la posizione dello stesso.

Il presidente Salvatore BIASCO osserva che il problema dei poteri del Governo in situazione di crisi è complesso tenuto conto che l'esercizio della delega può rientrare nel concetto di disbrigo degli affari correnti solo nell'imminenza della scadenza della delega stessa. Di tale questione ha già informato la Presidenza della Camera.

Dopo un intervento del senatore Salvatore D'ALÌ che si associa alla richiesta e alle valutazioni dei colleghi Armani e Bosello, il presidente Salvatore BIASCO propone di rinviare la votazione sugli schemi di decreti legislativi riguardanti gli enti non commerciali e le ONLUS e la tassa sui contratti di borsa alla seduta di domani, giovedì 9 ottobre, da posticipare alle 15.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 14.

SOTTOCOMMISSIONI

ISTRUZIONE (7^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 1997

45^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alle Commissioni 5^a e 6^a riunite:

(2791) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante disposizioni tributarie urgenti: parere favorevole.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 1997

15^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Sottocommissione Capaldi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alle Commissioni riunite 5^a e 6^a:

(2791) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante disposizioni tributarie urgenti: rimessione alla sede plenaria.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 9 ottobre 1997, ore 14

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione*

Comunicazioni del Presidente su questioni interpretative dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Verifica dei poteri

Esame della seguente materia:

- Verifica delle elezioni della Regione Umbria.

*Autorizzazioni a procedere
ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione*

Esame dei seguenti documenti:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo, nella sua qualità di Ministro della sanità *pro tempore*, nonché dei signori Giovanni Marone, Ernesto Chiacchierini, Lucio Lo Grande, Marcello Di Tondo e Elisabetta Tosi (*Doc. IV-bis, n. 19*).
- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo, nella sua qualità di Ministro della sanità *pro tempore*, nonché dei signori Giovanni Marone, Vittorio Cardellini, Andrea Marcucci, Wolfgang Horedt, Luigi Tronto, Diana Giovanna Bracco, Wolf Heinz Bull, Carlo Di Biagio, Carlo Spada, Giulio Calafato, Luca Barilla, Riccardo Carelli, Marco Bussinello, Giampaolo

Zambeletti e Claudio Maria Masi De Vargas Machuca (*Doc. IV-bis*, n. 20).

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

(5^a - Bilancio)

(6^a - Finanze e Tesoro)

Giovedì 9 ottobre 1997, ore 9

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante disposizioni tributarie urgenti (2791).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 9 ottobre 1997, ore 15

In sede consultiva

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000 e *relativa* Nota di variazioni (2739 e 2739-*bis*).
- Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1998 (Tabb. 1/A e 1/A-*bis*).
- Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1998 (Tabb. 8 e 8-*bis*).
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998) (2792).

II. Esame del disegno di legge:

- Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (2793).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 9 ottobre 1997, ore 15

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000 e *relativa* Nota di variazioni (2739 e 2739-bis).
 - Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1998 (Tabb. 5 e 5-bis).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998) (2792).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 9 ottobre 1997, ore 9,30 e 14,30

In sede consultiva

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000 e *relativa* Nota di variazioni (2739 e 2739-bis).
- Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1998 (Tabb. 6 e 6-bis).
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998) (2792).

II. Esame del disegno di legge:

- Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (2793).
-

DIFESA (4^a)

Giovedì 9 ottobre 1997, ore 15

In sede consultiva

- I. Esame congiunto dei disegni di legge:
- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000 e *relativa* Nota di variazioni (2739 e 2739-bis).
 - Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1998 (Tabb. 12 e 12-bis).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998) (2792).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 9 ottobre 1997, ore 11 e 15

In sede consultiva

- I. Esame congiunto dei disegni di legge:
- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000 e *relativa* Nota di variazioni (2739 e 2739-bis).
 - Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1998 (*per la parte relativa allo spettacolo e allo sport*) (Tabb. 1/A e 1/A-bis).
 - Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1998 (Tabb. 7 e 7-bis).
 - Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno finanziario 1998 (Tabb. 18 e 18-bis).
 - Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno finanziario 1998 (Tabb. 20 e 20-bis).

- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998) (2792).
-

II. Esame del disegno di legge:

- Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (2793).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 9 ottobre 1997, ore 9 e 15

In sede consultiva

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000 e *relativa* Nota di variazioni (2739 e 2739-bis).
 - Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1998 (Tabb. 9 e 9-bis).
 - Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 1998 (Tabb. 10 e 10-bis).
 - Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per l'anno finanziario 1998 (Tabb. 11 e 11-bis).
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998) (2792).

II. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante disposizioni tributarie urgenti (2791).
 - Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (2793).
-

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 9 ottobre 1997, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione e di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali (n. 139).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 9 ottobre 1997, ore 15

In sede consultiva

- I. Esame congiunto dei disegni di legge:
- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000 e *relativa* Nota di variazioni (2739 e 2739-bis).
 - Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1998 (Tabb. 15 e 15-bis).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998) (2792).
- II. Esame del disegno di legge:
- Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (2793).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 9 ottobre 1997, ore 15

In sede consultiva

- I. Esame dei disegni di legge:
- Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (2793).
 - Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante disposizioni tributarie urgenti (2791).
- II. Esame congiunto dei disegni di legge:
- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000 e *relativa* Nota di variazioni (2739 e 2739-bis).
 - Stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1998 (Tabb. 17 e 17-bis).

- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998) (2792).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 9 ottobre 1997, ore 14,30

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante disposizioni tributarie urgenti (2791).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Giovedì 9 ottobre 1997, ore 13

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, dello schema di decreto legislativo recante «Conferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto locale, in attuazione della delega di cui all'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 9 ottobre 1997, ore 9

Esame di una risoluzione concernente la disciplina delle trasmissioni televisive Rai e delle Tribune, in vista delle consultazioni amministrative e suppletive del novembre 1997.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Giovedì 9 ottobre 1997, ore 17

Audizione dei rappresentanti dell'UPI, della Lega per le autonomie locali e dell'UNCEM.

**COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen**

Giovedì 9 ottobre 1997, ore 13,15

Seguito dell'esame del documento relativo all'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in materia di riforma fiscale ai sensi
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662**

Giovedì 9 ottobre 1997, ore 15

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (esame ai sensi dell'articolo 3, commi 186, 187, 188 e 189 della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante l'abrogazione della tassa su alcuni contratti di borsa (esame ai sensi dell'articolo 3, comma 162, lettera h) della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

Giovedì 9 ottobre 1997, ore 10

Comunicazioni del Presidente

Seguito dell'esame e votazione dello schema di decreto legislativo contenente prime modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in attuazione della delega di cui all'articolo 11, commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
